



COMUNE DI TORRI DEL BENACO
Provincia di Verona

Viale F.lli Lavanda, 3 - Cap. 37010

☎ 0456205888 - fax 0456205800

P.IVA 00661030239

www.comune.torridelbenaco.vr.it

comune@torridelbenaco.vr.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 211 del 26/11/2025

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'ANNO 2026

L'anno duemilaventicinque addì ventisei del mese di Novembre alle ore 13:05, nella Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Nicotra Stefano la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Alberto Sammito.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	NICOTRA STEFANO	Presente	
<u>2</u>	Vice Sindaco	SALAORNI MARCO	Presente	
<u>3</u>	Assessore	ANDREOLI PASQUA		Assente

PRESENTI: 2 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'ANNO 2026

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836: *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;*
- ai sensi del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone unico patrimoniale è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto dei contenuti dettagliati nel medesimo comma 821;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845: *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;*
- ai sensi della Legge 160/2019, il canone mercatale è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 12.01.2021 di approvazione del regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale, come modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 29.05.2023, con particolare riferimento ai criteri tariffari;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 12.01.2021 di approvazione del *“Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”* ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1, commi 837-845, come modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 29.05.2023 con particolare riferimento alle disposizioni tariffarie;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 29.05.2023 di modifica delle tariffe del canone unico patrimoniale a partire dal 01.01.2023;

CONSIDERATO che la tariffa di occupazione dei pubblici esercizi e delle attività commerciali sono state ridotte per rendere strutturale la riduzione del 40% per le aperture annuali, che negli anni scorsi necessitava di apposite istanze sulla base di un sistema anacronistico in ragione della libertà di esercizio delle attività;

RITENUTO di confermare:

- le tariffe del canone unico come sopra descritte, in grado di garantire il gettito raggiunto con i prelievi COSAP e Imposta comunale sulla pubblicità/diritto sulle pubbliche affissioni;

- le tariffe del canone mercatale analoghe alle ultime approvate;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

VISTO il comunicato del Dipartimento Finanze del 23 marzo 2021 in materia di pubblicazione di regolamenti e delibere tariffarie, a mente del quale, *regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it. Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni*;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale e mercatale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48 del TUEL;

VISTO l'articolo 151 del D. Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

PRESO ATTO che il responsabile del servizio ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PRESO ATTO che il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49, comma I, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi dai presenti nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. DI CONFERMARE le tariffe per l'applicazione del canone unico patrimoniale, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1, commi 816-836, contenute nell'allegato alla deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 29.05.2023, che si allega al presente provvedimento e che risulta articolato nelle seguenti tipologie:
 - Tariffe Canone Unico Occupazione Suolo Annuale
 - Tariffe Canone Unico Occupazione Suolo Giornaliero
 - Tariffe Canone Occupazione mercato
 - Tariffe Canone Unico Esposizioni Pubblicitarie Annuale
 - Tariffe Canone Unico Esposizioni Pubblicitarie Giornaliera
3. DI DARE ATTO che il gettito atteso rispetta l'indicazione del comma 817 dell'art. 1 della Legge 160/2019:
"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";
4. DI DARE ATTO che la tariffa finale del canone di occupazione si ottiene moltiplicando la tariffa standard per il coefficiente tipologico e per il coefficiente della categoria stradale di zona;
5. DI DARE ATTO che la tariffa finale del canone per le fattispecie relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari si ottiene moltiplicando la tariffa standard per il coefficiente indicato nella colonna *Coeff. Tipologia* per il coefficiente dimensionale;
6. DI PROCEDERE alla pubblicazione della deliberazione di approvazione delle tariffe nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
7. DI STABILIRE che le tariffe allegate alla presente deliberazione sono in vigore dall'1.1.2023 e troveranno applicazione fino a modifica;
8. DI DIFFERIRE dal 31 marzo al 31 luglio 2026 la scadenza di pagamento del canone di occupazione patrimoniale, per agevolare le attività presenti su un territorio prettamente turistico e che, generalmente, aprono a marzo e chiudono ad ottobre;
9. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, ai Responsabili dei Settori interessati.

Successivamente la Giunta comunale, vista l'urgenza del provvedimento in discussione, con separata unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Nicotra Stefano

Il Segretario Comunale
Dott. Alberto Sammito

(atto sottoscritto digitalmente)